

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 138/2010 (G. U. 21/04/2010)**

*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Matrimonio - Eterosessualità dei coniugi quale connotazione dell'istituto matrimoniale delineato dalla disciplina codicistica (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis ) - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di contrarre matrimonio quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona, nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Richiesta di pronuncia additiva intesa ad introdurre una disciplina non costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti omosessuali rispetto ai transessuali, nonché violazione della tutela della famiglia quale "società naturale" - Esclusione - Non fondatezza della questione.*

**Atti oggetto del giudizio:**

Artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.

**Parametri costituzionali:**

Art. 2 Cost.

Art. 3 Cost.

Art. 29 Cost.

Art. 117 Cost.

**(1) Il riconoscimento delle unioni omosessuali come formazioni sociali ex art. 2 Cost. e il relativo connesso obbligo di una tutela giuridica non rende “costituzionalmente obbligata” l’equiparazione di tali unioni al matrimonio, ma lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta sulle forme di tutela e di riconoscimento più appropriate “nei tempi, nei modi e nei limiti” che riterrà più opportuni.**

**(2) Il riconoscimento dell’eterosessualità, quale requisito necessario per poter parlare di famiglia ai sensi dell’art. 29 Cost., non è superabile in via interpretativa perché finirebbe con l’attribuire al principio costituzionale un significato nemmeno preso in considerazione al momento della sua formulazione, traducendosi in un’inammissibile interpretazione “creativa”.**

\*\*\*\*\*

**SOMMARIO: 1. La posizione delle coppie omosessuali nell’attuale quadro normativo: un’analisi comparativa; 2. L’unione omosessuale come espressione di una “formazione sociale” riconosciuta ai sensi dell’art. 2 Cost.; 3. Il concetto di “società naturale” ex art. 29 Cost. nell’intenzione dei costituenti.**

**1. La posizione delle coppie omosessuali nell’attuale quadro normativo: un’analisi comparativa**

Con la sentenza n. 138/2010, la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c., “*nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso*”.

In primo luogo, la Corte ha precisato di condividere il presupposto normativo posto alla base delle due ordinanze di rimessione del Tribunale di Trento e di Venezia – riunite dalla Corte per identità di *petitum* -, ossia la circostanza che nel nostro ordinamento, sulla base dell’attuale assetto normativo, sussista un divieto di matrimonio per le coppie omosessuali. I giudici costituzionali hanno scartato infatti l’ipotesi, evocata alla vigilia da numerosi commentatori, di una dichiarazione di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice, che avrebbe comportato il rinvio della soluzione del problema al pluralismo delle scelte dei giudici comuni. Il divieto di matrimonio per le coppie omosessuali emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. c.c.) e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, 1° e 2° co., l. 1.12.1970, n. 898 (“*disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*”), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. Nello stesso senso è anche la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. Orbene, accertata la sussistenza nel nostro ordinamento di tale divieto, quale presupposto necessario per un giudizio nel merito della questione, è possibile analizzare le argomentazioni poste a fondamento della sentenza in esame.

Tuttavia, prima di entrare nel merito della “scottante” questione, anche alla luce delle delicate tematiche coinvolte, può essere utile preliminarmente valutare in chiave comparativa la disciplina giuridica riservata alle coppie omosessuali dalle legislazioni dei principali paesi europei, per poter meglio comprendere il contesto normativo e sociologico in cui si è inserita la decisione della Corte. Un primo gruppo di paesi (ad es. Francia<sup>1</sup> e Portogallo) ha deciso di affiancare al matrimonio una nuova forma di unione civile, aperta anche alle coppie omosessuali, per cui tali istituti costituiscono l’unico mezzo disponibile per godere di una forma di riconoscimento e di protezione giuridica. Tali unioni si presentano come uno strumento normativo utile alla tutela di situazioni affettive, alle quali sono stati estesi solo parte dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio. Un secondo gruppo di paesi (tra cui ad es. Germania, Svizzera, Danimarca<sup>2</sup>, Finlandia, Regno Unito e Svezia) ha preferito introdurre nel proprio ordinamento un tipo di unione civile sostanzialmente identico al matrimonio, ma riservato alle sole coppie omosessuali. Le uniche differenze normative tra *civil partners* e coniugi si concretizzano nell’introduzione da parte di alcuni Stati di specifiche preclusioni in materia di adozione e di procreazione assistita. Infine, un terzo gruppo di paesi (ad es. Belgio, Olanda e Spagna) ha deciso di accogliere appieno le istanze promosse dalle coppie omosessuali: dapprima creando delle nuove forme di unione, aperte anche a coppie eterosessuali, in secondo luogo estendendo l’istituto del matrimonio civile anche alle coppie omosessuali. In tali Stati, il panorama normativo prevede, oltre ad una quasi totale equiparazione tra coppie omosessuali ed eterosessuali, anche alternative più “leggere” rispetto al matrimonio, costituite da forme di unione civile, di modo che in tali ordinamenti il matrimonio non sia l’unico istituto utile per ottenere un riconoscimento ufficiale della propria unione, in ossequio al principio per cui “non c’è libertà senza una ragionevole alternativa”.

---

<sup>1</sup> In Francia, la l. 13.10.1999, n. 944 ha modificato il *code civil*, introducendo nel libro I un *Titre XII* dedicato alla disciplina “*du pacte civil de solidarité et du concubinage*”. L’art. 515-1 *code civil* definisce il *pacte civil de solidarité*, descrivendolo come un contratto concluso tra due persone fisiche maggiorenni, dello stesso o di diverso sesso, per organizzare la loro vita in comune.

<sup>2</sup> Il primo paese ad approvare una legge sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali è stata proprio la Danimarca nel 1989.

Tra i vari paesi citati, uno dei casi più emblematici è quello della Spagna, che con la l.13/2005<sup>3</sup> ha modificato il proprio diritto di famiglia, estendendo la possibilità di contrarre matrimonio civile anche alle coppie omosessuali. Inoltre, accanto al matrimonio, continuano ad essere previsti i registri delle coppie di fatto, che sono giuridicamente e concettualmente differenti dal matrimonio e riguardando allo stesso modo sia le coppie eterosessuali sia quelle omosessuali.

Come emerge dalla breve disamina comparativa, all'interno della Comunità europea, sono ormai pochissimi gli Stati, tra cui l'Italia, che non prevedono alcuna forma di riconoscimento giuridico per tali coppie. In proposito, il nostro legislatore, sebbene si sia impegnato, ormai da tempo, ad elaborare il progetto di legge costitutivo dei cd. "patti civili di solidarietà" (PACS), ancora od oggi non ha adottato alcuna soluzione concreta in merito. Vale la pena di sottolineare che in materia di diritti civili, soprattutto allorché vengano in considerazione i cd. "diritti nuovi", l'intervento della Corte costituzionale assume un significato particolare se avviene prima dell'intervento del legislatore, prima cioè che questi, assumendosene la responsabilità politica, abbia espresso la propria posizione in ordine al necessario bilanciamento tra i differenti valori costituzionali<sup>4</sup>. Per questo motivo, la decisione della Consulta deve essere valutata tenendo di conto del tessuto normativo in cui si inserisce, anche alla luce del quadro comparativistico appena delineato, nonché della "risonanza" pubblica dell'argomento trattato. È proprio in tale contesto che si inserisce, dunque, la pronuncia della Corte in rassegna, chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c., nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

## ***2. L'unione omosessuale come espressione di una "formazione sociale" riconosciuta ai sensi dell'art. 2 Cost.***

Scartata, quindi, la possibilità di una dichiarazione di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice, la decisione della Corte ha diviso equamente il dispositivo in una dichiarazione di infondatezza, rispetto agli artt. 3 e 29 Cost. ed in una di inammissibilità, in riferimento agli artt. 2 e 117, 1° co., Cost. In particolare, per quel che concerne gli artt. 2 e 117, 1° co., Cost., la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione, in quanto diretta ad ottenere una pronuncia additiva "non costituzionalmente obbligata".

In primo luogo, con riferimento al principio personalistico, tale conclusione deriva dalla riflessione dei giudici costituzionali sul concetto di "formazione sociale" contenuto nel parametro costituzionale invocato. Infatti, la Corte ha riconosciuto che, nell'ambito di tale nozione, rientra anche l'unione omosessuale, intesa quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, specificando che per "formazione sociale" ex art. 2 Cost. deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"<sup>5</sup>. Le coppie omosessuali divengono titolari, sotto la copertura dell'art. 2 Cost., di

---

<sup>3</sup> La l.13/2005 ha modificato l'art. 44 c.c., nel quale si è specificato che il matrimonio richiede gli stessi requisiti e produce gli stessi effetti quando a contrarlo sono due persone dello stesso o di diverso sesso.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. ROMBOLI, *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio*, in *Foro it.*, 2010, I, 1367. L'autore ricorda in particolare gli interventi "anticipatori" della Corte in materia di interruzione volontaria della gravidanza o della legge sui transessuali, per dedurre che ben diversa sarebbe potuta essere la posizione della Consulta qualora, al pari delle corti spagnola o portoghese, fosse stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di una legge che avesse previsto la possibilità di matrimonio per le coppie omosessuali.

<sup>5</sup> In dottrina, il riconoscimento delle unioni omosessuali, quali formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo, non è unanimemente condiviso, come risulta ad esempio dalla recente nota del consiglio episcopale permanente del 28.3.2007, in cui si fa riferimento solo al possibile riconoscimento

un diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo il relativo riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. In questo senso, la giurisprudenza costituzionale ha compiuto rilevanti aperture funzionali al riconoscimento di una più ampia tutela delle persone di orientamento omosessuale. Tuttavia, a giudizio della Corte, il loro riconoscimento come formazioni sociali e il relativo connesso obbligo di una tutela giuridica non rende “costituzionalmente obbligata” la scelta di equiparare tali unioni al matrimonio. In altre parole, la tutela imposta dal principio personalistico non deve necessariamente realizzarsi estendendo la disciplina civilistica alle unioni suddette, ben potendo esplicitarsi anche sotto altre forme, la cui definizione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. Spetta al parlamento individuare le forme di tutela e di riconoscimento più appropriate all’interno del proprio ordinamento, “*nei tempi, nei modi e nei limiti*” che riterrà più opportuni, nell’esercizio della sua piena discrezionalità. A conforto di tale ricostruzione, vale il richiamo alla eterogeneità delle discipline normative adottate dai vari paesi europei, proprio a dimostrazione del fatto che, pur riconoscendo la comune necessità di dover predisporre adeguate forme di tutela anche per queste realtà, non esiste un’unica soluzione obbligata in merito. Resta comunque riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire episodicamente attraverso il controllo di ragionevolezza<sup>6</sup>, allorquando, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale. In realtà, non costituisce una novità la scelta della Corte costituzionale di “limitare” il proprio intervento a specifiche e singole situazioni *ad hoc*, rimettendo alla discrezionalità del legislatore l’opzione su di una riforma più generale, soprattutto nell’ambito di questioni che coinvolgono materie ad alto contenuto sociale più che strettamente giuridico, come è avvenuto già in passato ad esempio per le convivenze *more uxorio*. Il giudice costituzionale ha ritenuto evidentemente di non potersi spingere oltre, riservandosi peraltro, per il futuro, la possibilità d’intervenire, attraverso il giudizio di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni, ma lasciando sostanzialmente la scelta sui tempi e sui modi del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali alla discrezionalità del parlamento.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione, in quanto diretta ad ottenere una pronuncia additiva “non costituzionalmente obbligata” anche con riferimento all’art. 117, 1° co., Cost., richiamato - quale norma interposta - rispetto *ex multis*<sup>7</sup> anche agli artt. 12, in base al quale “*uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto*” e 14 (divieto di discriminazione) CEDU, *executivis* con l. 4.8.1955, n. 848. Per la copiosa normativa comunitaria richiamata dai giudici rimettenti, espressione generale del diritto al rispetto della vita privata e familiare e al principio di non discriminazione, valgono considerazioni in parte simili a quelle già espresse con riferimento al parametro di cui all’art. 2 Cost. Infatti, anche in questo caso, la citata normativa, pur lasciando spazio per la tutela

---

“*nell’ambito dei diritti individuali, senza ipotizzare una nuova figura giuridica che sarebbe alternativa al matrimonio e alla famiglia e produrrebbe più guasti di quelli che vorrebbe sanare*”. Più approfonditamente, sul punto, v. ROMBOLI, *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio*, *op. cit.*, 1367.

<sup>6</sup> In materia di convivenze *more uxorio*, v. C. Cost. sent. n. 559/1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1465 e C. cost. sent. n. 404/1988, in *Foro it.*, 1988, I, 2515.

<sup>7</sup> I giudici rimettenti hanno evocato, quali norme interposte ex art. 117 Cost., anche altri parametri tra cui gli artt. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), 21 (diritto a non essere discriminati) della Carta di Nizza, una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa *C. Goodwin* c. Regno Unito, 11.7.2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale dopo l’operazione con persona del suo stesso sesso originario, nonché varie risoluzioni delle istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti.

anche delle unioni omosessuali, non ne impone come soluzione costituzionalmente obbligata la piena equiparazione alle unioni matrimoniali tra uomo e donna. In altre parole, anche dall'analisi della normativa CEDU, trova conferma la soluzione per cui la concessione dello *status* matrimoniale alle unioni omosessuali non sia né impedita, né d'altra parte obbligata, favorendo su questo tema, com'è stato notato anche in dottrina<sup>8</sup>, il più ampio pluralismo legislativo. Ancora una volta, si ha quindi la conferma che la materia resti affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, dato che le disposizioni invocate operano comunque un rinvio alle leggi interne per la disciplina sulle modalità del concreto esercizio del diritto al matrimonio.

### 3. *Il concetto di “società naturale” ex art. 29 Cost. nell'intenzione dei costituenti*

Per quel che concerne gli artt. 3 e 29 Cost., la Corte ha dichiarato l'infondatezza nel merito della questione. La ricostruzione della Corte muove dal presupposto di una corretta interpretazione dell'art. 29, laddove si riconosce la “*famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”. Come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, con l'espressione “società naturale” si è voluto sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti rispetto allo Stato, che questo doveva riconoscere<sup>9</sup>. L'antica pretesa giusnaturalistica richiama un concetto “naturale” di famiglia, in quanto appartenente ai bisogni umani fondamentali, imprescindibili, legati alla socialità dell'uomo, alla sua riproduzione, alla sua affettività e al suo bisogno di riservatezza. La famiglia, insomma, denota quel primo e indispensabile esempio di “formazione sociale” di cui l'art. 2 Cost. garantisce e riconosce l'esistenza (non a caso, essendo l'art. 2 Cost. l'altra clausola “giusnaturalistica” della Costituzione), come bisogno essenziale dell'individuo per la realizzazione della propria personalità.

Orbene, se non desta particolari perplessità la ricostruzione della famiglia in chiave giusnaturalistica, intesa come realtà preesistente allo Stato, maggiori dubbi si incontrano invece nel delinearne i contenuti tipici essenziali. Ci si chiede, per richiamare un concetto di derivazione civilistica, se esistano degli elementi “costitutivi” della famiglia e quali realtà sociali possono esservi ricomprese. Su questo punto, come sottolineato anche nella sentenza in rassegna, si sono contrapposti in dottrina essenzialmente due indirizzi interpretativi<sup>10</sup>.

Secondo un primo orientamento<sup>11</sup>, sostenuto anche dai giudici rimettenti, si dovrebbe preferire un'interpretazione di tipo storicistico dell'art. 29 Cost., in considerazione del fatto che la fisionomia della famiglia è destinata a mutare continuamente, al passo con l'evoluzione dei costumi e della società. Infatti, dagli studi storici, antropologici, sociologici, economici emerge che la famiglia è un'istituzione estremamente mutevole, per dimensione, organizzazione, funzione, onde per cui sarebbe difficile individuarne degli elementi costitutivi invariabili nel tempo. Ne deriverebbe che anche l'art. 29 Cost. dovrebbe quindi richiamare un concetto estremamente flessibile, “destrutturato”, di famiglia, senza essere cristallizzato con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore. Tale interpretazione “evolutiva” ha indubbiamente il pregio di aver contribuito alla fondamentale opera di attualizzazione del testo costituzionale, grazie alla quale è stato possibile garantire adeguata tutela costituzionale anche a fenomeni originariamente non ricompresi nel concetto di famiglia legittima, così

---

<sup>8</sup> RODOTÀ, *Presentazione a F. GRILLINI-M.R. MARELLA (a cura di), Stare insieme*, Napoli, 2001, XIV e DEL CANTO, *La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale*, in *Foro it.*, 2010, I, 1369.

<sup>9</sup> BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, 2000, 10, 1066 ss.

<sup>10</sup> In questo senso, v. *amplius* DEL CANTO, *La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale*, *op. cit.*, 1369.

<sup>11</sup> Cfr., tra gli altri, PUGIOTTO, *Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”*, in *www.forumcostituzionale.it*; VERONESI, *Costituzione, “strane famiglie” e “nuovi matrimoni”*, in *Quad. cost.*, 2008, 577 ss.

come concepita dalle intenzioni dei costituenti<sup>12</sup>. In questo senso, può essere ricondotta alla stessa logica “evolutiva” dell’interpretazione costituzionale anche la recente decisione, sempre in tema di diritti delle unioni omosessuali, del *Tribunal Constitucional de Portugal*, in base alla quale è stato chiarito che “*sebbene possa ritenersi che il matrimonio postulato dalla Costituzione, tenendo conto della realtà sociale e del contesto giuridico in cui è stata prodotta, fosse il matrimonio tra due persone di sesso diverso, può comunque concludersi con certezza che essa non contiene alcuna opzione che impedisca lo sviluppo dell’istituzione (...) attribuendo al legislatore (...) l’onere di mantenere la necessaria connessione tra il diritto e la realtà sociale e che la nozione di matrimonio è un concetto aperto, che ammette, non solo diverse conformazioni da parte del legislatore, ma anche diverse concezioni politiche, etiche o sociali, essendo affidato al legislatore ordinario il compito di cogliere e di trasfondere nell’ordinamento giuridico, in ogni momento storico, ciò che, in quel determinato momento, corrisponde alle concezioni dominanti*”<sup>13</sup>.

Secondo un altro orientamento<sup>14</sup>, invece, l’interpretazione dell’art. 29 Cost. non potrebbe comunque intaccare il cd. nucleo duro indisponibile della norma, costitutivo del modello costituzionale di famiglia. In altre parole, pur riconoscendo gli indubbi vantaggi di un’interpretazione evolutiva del dettato costituzionale e concordando sul fatto che l’istituto familiare non possa essere cristallizzato unicamente intorno al modello tradizionale monogamico, eterosessuale e potenzialmente aperto alla procreazione, esisterebbero comunque dei limiti insormontabili non superabili in via ermeneutica, oltre i quali non sarebbe nemmeno possibile parlare di una semplice “rilettura” evolutiva, quanto piuttosto di una vera e propria “interpretazione creatrice”.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha aderito proprio a questo secondo indirizzo, specificando che il nucleo duro della norma, ossia i cd. elementi costitutivi del concetto di famiglia, sono definibili attraverso il ricorso alla tradizione, al radicamento nel tessuto sociale, nonché al richiamo alla volontà storica dei costituenti. In particolare, questi ultimi, nel formulare l’art. 29 Cost. presero in considerazione la nozione di matrimonio definita dal codice civile del 1942, che (pressup)pone come requisito indispensabile la diversità di sesso dei coniugi. La norma non prese dunque in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi esclusivamente al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. Ne deriva che il riconoscimento dell’eterosessualità, quale requisito necessario per poter parlare di famiglia ai sensi dell’art. 29 Cost., non è superabile in via interpretativa perché finirebbe con l’attribuire al principio costituzionale un significato nemmeno preso in considerazione al momento della sua formulazione. Vale la pena di sottolineare che il richiamo compiuto dalla Corte alla volontà dei costituenti, come parametro da utilizzare a fini interpretativi, sebbene in dottrina abbia suscitato numerose perplessità per la sua eccessiva “rigidità” ed “antistoricità”<sup>15</sup>, ha comunque indubbiamente il merito di restituire dignità all’idea che la volontà storica del costituente sia meritevole di un particolare “valore”

---

<sup>12</sup> Sui vantaggi di un’interpretazione “evolutiva”, anche in relazione ai diritti delle cd. famiglie di fatto, v. ROMBOLI, *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio*, op. cit., 1367 e PINELLI, *La nota del consiglio episcopale permanente e le norme costituzionali in tema di famiglia e formazioni sociali*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>13</sup> *Tribunal Constitucional de Portugal*, 8.4.2010, n. 121, in *Foro it.*, 2010, IV, 272, con nota di richiami e osservazioni di PASSAGLIA, *Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una panoramica*.

<sup>14</sup> Così, v. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2007, 758; BUSNELLI, *La famiglia e l’arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 509, spec. 520 s.; DAL CANTO, *Matrimonio tra omosessuali e principi della Costituzione italiana*, in *Foro it.*, 2005, V, 275 ss.

<sup>15</sup> Inoltre, la dottrina ha criticato anche il richiamo, operato dalla Corte nella sentenza in commento, “*alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale*”. Si tratta di un’argomentazione decisamente fragile sia perché si registrano numerose ipotesi in cui il matrimonio eterosessuale non ha, neppure in potenza, tale caratteristica, sia tenuto conto dei mutamenti radicali che hanno riguardato, sotto questo profilo, lo stesso regime giuridico familiare.

aggiunto, un *quid pluris*, rispetto a quella del legislatore ordinario<sup>16</sup>, come espressione autentica dei valori fondamentali del nostro ordinamento.

Infine, anche alla luce della lettura restrittiva dell'art. 29 Cost., la Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità rispetto all'art. 3 Cost., dato che la normativa civilistica non comporta alcuna irragionevole discriminazione, non potendo le unioni omosessuali essere ritenute omogenee al matrimonio.

**Daria Perrone**

---

<sup>16</sup> Cfr., per tutti, PESOLE, *L'intenzione del legislatore costituente nell'interpretazione del parametro costituzionale*, in AA.VV., *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di GIUFFRÈ e NICOTRA, Torino, 2008, 140 ss.